

## INDICE

### TITOLO I

Art. 1 - Finalità obiettivi, criteri del Piano e della normativa

Art. 2 –Definizioni

Art. 3 –Destinazioni

Art. 4 -Tipi di intervento

Art. 5 -Prescrizioni generali

a) Inumazioni

b) Tumulazioni

c) Esumazioni

d) Cremazioni .

e) Raccolta residui floreali

Art. 6 -Prescrizioni costruttive

Art. 7 -Documentazione da allegare alle tipologie d'intervento.

Art. 8 -Attuazione del Piano Regolatore Cimiteriale

### TITOLO II

Art. 9 - Aree normative: classificazione

Art. 10 -Area nucleo cimiteriale esistente

Art. 11 -Area dell' ampliamento

Art. 12 -Aree a servizi

### TITOLO III

Art. 14 -Fasce di rispetto e vincoli

### TITOLO IV

Art. 15 -Disposizioni finali

#### ALLEGATI

Dimensionamento e disposizione delle fosse nei campi di inumazione

Schema distributivo ed organizzativo dell'ampliamento del cimitero del capoluogo di Ornavasso.

## TITOLO 1

### Art. 1 - Finalità, obiettivi, criteri del Piano e della normativa

Le finalità, gli obiettivi, i criteri di progetto e di intervento, le motivazioni del Piano Regolatore Cimiteriale sono specificati nella " Relazione tecnico illustrativa" secondo quanto previsto dall'art. 54 del D.P.R. n. 285 del 10 settembre 1990.

### Art. 2 - Definizioni

Ai fini dell'applicazione delle presenti norme si fa riferimento alle seguenti definizioni:

01 ) *Area cimiteriale*: parte del territorio comunale, graficamente individuata nelle tavole di Piano Regolatore Generale, la cui trasformazione è disciplinata dal Piano Regolatore Cimiteriale. L' area cimiteriale comprende i campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione, le tumulazioni (sepulture private) e le aree accessorie o aree a servizi.

02) *Fascia di rispetto*: parte di territorio, graficamente individuato nelle tavole di Piano Regolatore Generale all'atto di adozione del P.R.G. e con Decreto Sindacale, ai sensi dell' articolo 338 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934 n. 1265 e successive modifiche ed integrazioni; in tempo successivo, sottoposta a Piano Regolatore Cimiteriale aggiornata ogni cinque anni o quando siano create nuove modifiche ed ampliamenti.

03) *Ampliamento*: complesso delle operazioni volte ad estendere l' area destinata all'impianto cimiteriale.

04) *Aree a servizi o aree accessorie*: parte delle aree cimiteriali, individuate nel Piano Regolatore Cimiteriale, destinate a deposito di osservazione, camera mortuaria, sale di autopsia, cappelle, forno crematorio, servizi destinati al pubblico e agli operatori cimiteriali, alloggio del custode nonché impianti termici.

05) *Strumenti esecutivi delle attività edilizie cimiteriali*: per le definizioni e le modalità di attuazione di ciascun intervento edilizio si rimanda alla relativa disciplina della Legge Regionale n. 56/77 e s.m.i..

06) *Altezza delle fronti di edicole, cappelle private (ml) (H)*: è misurata a partire dal livello della quota fissata nel campo ove la costruzione si inserisce ed equivalente per tutti gli spazi perimetrali immediatamente adiacenti e comunque rilevabile da quello risultante esattamente dagli elaborati di progetto presentati in sede di richiesta dei permessi edilizi, fino ai punti più elevati della fronte stessa. L' altezza massima delle fronti è pari a quella del manufatto più alto esistente all'interno dell'organismo cimiteriale.

07) *Filo edilizio dei manufatti (cappelle private, edicole, colombari)*: limite della fascia non edificabile lungo il fronte dei percorsi su cui devono attestarsi gli interventi di edificazione all'interno dell'organismo cimiteriale.

08) *Distanza tra i manufatti (ml) (D.F.)*: distanza tra i fianchi dei manufatti, con l'esclusione di fregi e cornicioni.

09) *Aree di pertinenza dei manufatti*: superfici, date in concessione, destinate all'edificazione, ai percorsi interni, ad aiuole e/o verde.

### **Art. 3 - Destinazioni**

Le destinazioni d'uso sono definite per categorie indicate con lettere alfabetiche, raggruppate in tre classi funzionali:

#### *1 . Funzionalità interne e funzionalità esterne connesse al cimitero*

- a) Alloggio del custode
- b) Ufficio tecnico, luogo deputato alla gestione cimiteriale
- c) Depositi di osservazione ed obitorio
- d) Camera mortuaria
- e) Sale di autopsia
- f) Forno crematorio
- g) Ossario comune

#### *2. I campi di sepoltura*

- a) Campi destinati alle inumazioni
- b) Campi destinati alle tumulazioni ( sepolture private )
- c) Colombari (a portico)
- d) Campi destinati alla sepoltura di cadaveri di persone professanti culti differenti da quello cattolico
- e) Ossari destinati a ricoverare in apposite urne i resti risultanti dalle esumazioni ordinarie avvenute allo scadere delle concessioni
- f) Cappelle familiari
- g) Forno crematorio, con colombario per le urne cinerarie

#### *3. Servizi tecnici*

- a) Magazzino del materiale necessario alla manutenzione ed all'esercizio delle aree a verde
- b) Magazzino per il materiale di spoglio risultante dalla demolizione delle tombe
- c) Servizi igienici

### **Art. 4 - Tipi di intervento**

I tipi di intervento previsti sono:

- a) *Manutenzione ordinaria.*
- b) *Manutenzione straordinaria.*
- c) *Restauro.*
- d) *Ristrutturazione edilizia.*
- e) *Demolizione.*
- f) *Nuova costruzione.*

Le definizioni degli interventi edilizi sono quelle riportate all'articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia".

## **Art. 5 - Prescrizioni generali**

### *a) inumazioni*

1) I campi per le inumazioni sono scelti in relazione alla struttura geologica, mineralogica, a proprietà meccaniche e fisiche ed al livello della falda idrica.

2) Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere nella loro parte più profonda (a ml. 2,00) la lunghezza di ml. 2,20 e la larghezza di ml. 0,80 e debbono distare l'una dall'altra almeno ml. 1,00 da ogni lato. Le fosse per i cadaveri di fanciulli di età sotto i dieci anni debbono avere nella parte più profonda (a ml. 2,00) una lunghezza media di ml. 1,50, una larghezza di ml. 0,50 e debbono distare almeno ml. 1,00 da ogni lato (vedi allegato "Dimensionamento e disposizione delle fosse nei campi di inumazione").

3) Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile

4) Sia sulle sepolture private ad inumazione sia sulle tombe nei campi comuni, si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purchè coi rami e con le radici non ingombrino le tombe vicine. Le aiuole possono occupare soltanto la superficie della fossa. Sulle tombe private sono ammessi pure arbusti di altezza non superiore a mt. 1,10. Le piante ed arbusti di maggior altezza sono vietati e debbono, nel caso, essere ridotti alla suddetta altezza. In caso di inadempienza, il Comune provvede di autorità allo sgombero, al taglio ed anche allo sradicamento. Sono consentite le alberature consolidate nel tempo che contribuiscono complessivamente all'immagine dell'impianto cimiteriale ed a condizione che non compromettano la stabilità o salubrità di altri impianti pubblici o privati del cimitero. E' consentita la piantumazione di nuove alberature solo sulle parti comuni e previo uno schema generale di sistemazione.

5) I vialetti secondari di distribuzione alle sepolture private devono avere una larghezza non inferiore a ml 2,00 sulle testate e ml 1,00 lungo i fianchi (vedi allegato "Dimensionamento e disposizione delle fosse nei campi di inumazione"); tali dimensioni, nei campi di inumazione già esistenti, verranno rispettate compatibilmente con la disponibilità d'area e con la programmazione delle riesumazioni.

6) All'infuori di quanto precedentemente indicato è assolutamente vietata qualsiasi opera muraria.

7) Il rivestimento delle fosse comuni deve essere in materiale lapideo di provenienza locale.

### *b) Tumulazioni*

1) Il Comune può concedere l'uso ai privati di:

- aree per tombe di famiglia o monumentali ;
- tombe o forni o loculi individuali ;
- nicchie ossario per la raccolta di resti mortali individuali

2) Le tasse di concessione riguardanti le tumulazioni sono fissate con deliberazione della Giunta comunale.

3) Le spese di manutenzione delle tombe di famiglia, nicchie o loculi sono in solido, a carico dei privati concessionari.

4) Le tombe di famiglia o monumentali possono essere concesse:

- ad una o più persone con esclusione di ogni altro;

- ad una famiglia con partecipazione di altre famiglie, con la possibilità di trasmettere il possesso della tomba, per eredità, ai loro legittimi successori, comprese le persone indicate all'art. 433 del Codice Civile, escluso ogni altro;

- ad enti, corporazioni, fondazioni fino al completamento della capienza del sepolcro

5) Il diritto di sepoltura è circoscritto alla sola persona per la quale viene data la concessione (della durata massima di 30 anni) e non può essere ceduto in alcun modo nè per qualsiasi titolo.

6) Allo scadere di tale termine il Comune rientra in possesso del loculo facendo porre i resti mortali nell'ossario comune, con la facoltà di riservare agli eredi il rinnovo della concessione.

7) Le lampade votive, le decorazioni e gli abbellimenti e le iscrizioni da porre sulle lapidi delle nicchie e dei loculi non possono essere eseguite e poste in opera se non dopo aver chiesto ed ottenuto il permesso del Comune. E' comunque vietata la posa di oggetti mobili che sporgono dalla lapide oltre i venti centimetri.

8) La costruzione di tombe di famiglia o monumentali comporta la concessione del terreno e possono essere realizzate esclusivamente sulle aree specificamente indicate dal Piano Regolatore Cimiteriale. I singoli progetti debbono essere autorizzati con P. di C.

9) Le sepolture private non possono avere comunicazione con l'esterno del cimitero. Ad opera finita e prima dell'uso, sono collaudate dal Comune allo scopo di accertarne la corrispondenza al disegno ed al progetto

10) Le tombe di famiglia non possono essere oggetto di cessione tra privati. Nel caso di rinuncia o di abbandono di qualche singolo o di qualche famiglia a posti già avuti in concessione, gli stessi diventano di uso e possesso pubblico; il Comune assume automaticamente anche in proprietà ed in possesso delle opere murarie costruite nel soprassuolo o sottosuolo con libertà di cessione e di concessione a chiunque. Il nuovo concessionario deve pagare al Comune una somma pari all'importo del terreno secondo le tariffe vigenti.

11) Nessuna opera, di qualunque entità, può essere intrapresa nel cimitero ove manchi l'autorizzazione scritta del Sindaco.

12) I permessi di costruire delle tombe di famiglia o monumentali hanno la durata di anni 90 salvo rinnovo. Allo scadere di tale periodo, gli interessati devono chiederne la conferma: la mancanza di tale richiesta costituirà una legale presunzione di abbandono degli stessi, per cui il Comune può disporre liberamente della sepoltura, del monumento, della tomba o della cappella. All'uopo deve adottarsi regolare deliberazione da parte della Giunta Comunale e si devono affiggere avvisi murali per rendere di pubblica ragione l'azione del Comune. Nel caso invece di domanda e di constatata regolarità della successione, la riconferma della successione viene accordata previo pagamento di una somma corrispondente alla tariffa in vigore al momento della scadenza di cui il Comune dà avviso agli interessati nell'ultimo anno.

13) Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 90 anni, rilasciate anteriormente al 10 febbraio 1976 (data di entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803), possono essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione d'insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all' ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero

14) Il Sindaco, con propria ordinanza motivata, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero, rispetto al fabbisogno del Comune, può revocare le concessioni già emesse e relative ad opere funerarie a quella data non ancora utilizzate. Al concessionario cui è stata revocata la concessione deve essere al più presto attribuita una nuova opera funeraria senza alcun onere aggiuntivo per il concessionario.

15) La concessione delle tombe, nicchie o loculi individuali deve risultare da regolare atto scritto steso nelle forme di legge a spese del concessionario.

16) Sono ammesse tumulazioni provvisorie in loculi e cappelle già date in concessione per il tempo strettamente necessario al fine di trovare una sistemazione definitiva del feretro. Tale concessione è subordinata al consenso del concessionario ed al versamento al Comune del relativo diritto secondo le tariffe vigenti ed ha la durata massima di un anno, salvo rinnovo, sussistendo le condizioni che hanno impedito la tumulazione definitiva.

17) Verificatesi le condizioni per la sistemazione definitiva, qualora gli interessati non vi provvedono, il feretro viene inumato.

18) I colombari di nuova costruzione possono prevedere fino a cinque sovrapposizioni. E' consentita la formazione di due piani (piano terra e primo piano) di distribuzione e di accesso ai loculi serviti da idonea scala di accesso dotata di scivolo o di altra modalità di collegamento verticale idonea per portatori di handicap.

19) Le tombe di famiglia a terra o monumentali devono essere realizzate accostate l'una a confine dell'altra con il vialetto secondario di distribuzione non inferiore a ml 2,00.

*c) Esumazioni*

1) Le ossa rinvenute dalle esumazioni ordinarie possono essere raccolte e depositate nell'ossario comune o in sepolture private acquistate all'interno del cimitero e rinchiusi in cassette di zinco. Le lapidi, i cippi, etc. rimangono di proprietà del Comune che può valersene solo nelle costruzioni o restauri del cimitero medesimo.

*d) Cremazioni*

1) Le ceneri derivanti dalla cremazione vanno raccolte in apposita urna cineraria. A tal scopo il Piano Regolatore Cimiteriale individua l'area dove vengono raccolte ed organizzate le urne cinerarie.

*e) Raccolta residui floreali*

a) Il Piano Regolatore Cimiteriale individua un adeguato numero di punti di raccolta dei residui floreali provenienti dalle sepolture private, dai loculi e dalle tombe dei campi di inumazione ed è cura degli interessati riporre tali rifiuti nei punti di raccolta. I punti di raccolta (interni ed esterni al cimitero), devono avere un disegno ed un 'impatto visivo tali da non disturbare l'immagine complessiva del cimitero ed il suo decoro. I punti di raccolta sono indicati dalla planimetria generale del Piano Regolatore Cimiteriale e possono essere rilocalizzati sulla base di nuove e rinnovate esigenze o valutazioni di ordine funzionale ed ambientale. In ogni caso il deposito dovrà essere organizzato e mascherato con barriere verdi o di altro materiale idoneo dalla vista dei visitatori al fine di salvaguardare il decoro ed il rispetto della funzione cimiteriale.

*f) Sistemazione parti comuni ed opere di arredo*

1) i viali principali e secondari di distribuzione del cimitero devono essere realizzati con pavimentazione continua con materiale omogeneo all'intero impianto

cimiteriale costituito da lastre lapidee di provenienza locale posate ad opus incertum o squadrate a correre con giunti sigillati o cubetti lapidei di provenienza locale;

2) i vialetti laterali alle inumazioni o tumulazioni possono essere realizzati con pavimentazione in ghiaietto lavato o altro materiale sciolto che deve essere rinnovato e sistemato in occasione ad ogni intervento sugli stessi.

#### **Art. 6 - Prescrizioni costruttive**

Tutti gli interventi nell'area cimiteriale per gli edifici di pregio o proposti al vincolo e d'impianto da valorizzare con le relative aree di pertinenza, devono rispettare le seguenti prescrizioni:

b) I manufatti privati o pubblici segnalati dal Piano Regolatore Cimiteriale per il loro pregio architettonico-formale possono subire esclusivamente interventi di restauro conservativo, manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione interna senza alcuna compromissione ed impoverimento di apparati decorativi e degli elementi strutturali che ne determinano i caratteri formali. Le facciate dei manufatti circostanti di nuova costruzione od oggetto di interventi di ristrutturazione devono confrontarsi e rapportarsi, per la dimensione, le proporzioni e la modulazione delle aperture e di ogni altro elemento di scansione con i manufatti classificati di pregio architettonico-formale .

c) I materiali di finitura di tutti i manufatti devono essere quelli tradizionali, intonaco, mattone a vista, pietra esclusivamente locale, cls a vista, parti metalliche in ferro od alluminio grigio con tinteggiatura ferromicacea con esclusione di finiture inox o anodizzate; sono esclusi rivestimenti resino plastici, "clinker", intonaci a buccia d'arancia, ecc.

d) Fatto salvo eventuali specifiche indicazioni tipologiche per tombe familiari monumentali, le coperture saranno piane o a falde con pendenza massima del 60%, in coppi, beola, rame, con esclusione di "tegole canadesi" e "tegole in cemento".

e) I viali principali e secondari di distribuzione del cimitero devono essere realizzati con pavimentazione continua con materiale omogeneo all'intero impianto cimiteriale costituito da lastre lapidee di provenienza locale posate ad opus incertum o squadrate a correre con giunti sigillati.

f) i vialetti laterali alle inumazioni o tumulazioni possono essere realizzati con pavimentazione in ghiaietto lavato o altro materiale sciolto che deve essere rinnovato e sistemato in occasione ad ogni intervento sugli stessi; in alternativa lastre di pietra locale (a spacco o grezza), o lastre di materiale cementizio, con l'esclusione di manto bituminoso.

g) L'illuminazione degli spazi interni all'area cimiteriale dovrà essere realizzata con lampade ad incasso, a sospensione e/o da muro tipo "applique" o lampioni di tipo pedonale.

h) Le aree verdi o alberate esistenti o indicate nelle tavole di Piano devono essere mantenute a verde.

i) In considerazione dell'ampia varietà tipologica e formale delle cappelle familiari che caratterizza l'impianto del capoluogo, non vengono posti particolari vincoli costruttivi per quelle di eventuale nuova edificazione nell'ambito della delimitazione dell'impianto preesistente del capoluogo con il solo obbligo di non superare gli ingombri altimetrici delle cappelle limitrofe. Nell'impianto cimiteriale di Migliandone, dove si registra una maggiore uniformità tipologica, le eventuali nuove cappelle familiari devono essere realizzate sulla base dei moduli dimensionali, delle linee di copertura e

dello schema compositivo della facciata già utilizzato per quelle di recente realizzazione nel secondo campo in ampliamento all'originale sul lato destro, comprensivo delle fasce e delle lesene in pietra, delle pendenze e delle linee di copertura; il trattamento delle campiture interne alle lesene è libero, le decorazioni lapidee delle lesene devono essere realizzate in pietra locale.

j) E' facoltà del Comune elaborare eventuali ulteriori prescrizioni e specificazioni di elementi compositivi e decorativi quale supporto ed orientamento per la realizzazione degli interventi privati e pubblici.

#### **Art. 7 - Documentazione da allegare alle domande di intervento.**

1 ) Manutenzione straordinaria - Restauro - Nuova costruzione

- a) documentazione fotografica delle fronti e/o parti oggetto di intervento con riferimento ai rapporti con i manufatti adiacenti;
- b) rilievo quotato in scala 1/50 esteso ad una porzione significativa dell'area in cui si inserisce l'intervento con indicazione dei materiali esistenti;
- c) progetto quotato in scala minima 1/50 o in scala appropriata in piante, prospetto e sezioni significative dell'intervento, con l'indicazione dei materiali da utilizzare.
- d) particolare 1/20 della fronte
- e) relazione di rilievo e di progetto.

#### **Art. 8 -Attuazione del Piano Regolatore Cimiteriale**

11 Piano Regolatore Cimiteriale si attua mediante il permesso di costruire e la denuncia di inizio di attività.

Dove le disposizioni normative indicano i tipi di intervento ammessi, si intende che tutti gli altri sono esclusi.

Entro sei mesi dalla approvazione del presente Piano Regolatore Cimiteriale il Comune si dota di un Programma Attuativo che dovrà comprendere:

- a) individuazione degli interventi obbligatori di adeguamento dell'impianto cimiteriale alle normative di legge nonché degli interventi idonei alla eliminazione delle barriere architettoniche per l'adeguamento al D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503;
- b) progetto preliminare degli interventi di cui al punto a) con individuazione della tempistica di attuazione e delle risorse finanziarie per eseguirle;
- c) individuazione degli interventi urgenti e/o necessari di manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti pubbliche;
- d) progetto preliminare degli interventi di cui al punto c) con individuazione della tempistica di attuazione e delle risorse finanziarie per eseguirle;
- e) individuazione degli interventi atti a soddisfare fabbisogni pregressi o futuri prevedibili in ordine alle varie tipologie di sepolture (inumazioni, tumulazioni, ossari e cinerari);
- f) progetto preliminare degli interventi di cui al punto e) con individuazione della tempistica di attuazione e delle risorse finanziarie pubbliche e private per eseguirle;

g) cronoprogramma del Programma Attuativo del Piano Regolatore Cimiteriale che verrà redatto evidenziando la priorità assegnata all'attuazione degli interventi obbligatori di adeguamento dell'impianto cimiteriale alle normative di legge.

## **TITOLO II**

### **Art. 9 -Aree normative: classificazione**

L'ambito definito dall'organismo cimiteriale è suddiviso in aree normative, individuate negli elaborati grafici del Piano Regolatore Cimiteriale.

Le aree normative si articolano in:

- 1) Area nucleo cimiteriale esistente
- 2) Area del nuovo ampliamento (impianto cimiteriale del capoluogo)
- 3) Aree a servizi

### **Art. 10 -Area nucleo cimiteriale esistente del capoluogo.**

Il Piano definisce con apposita delimitazione " Area nucleo cimiteriale esistente del capoluogo" la parte di area cimiteriale novecentesca e quella di più recente realizzazione comprendente altresì una parte di aree a servizi.

Il piano individua come elemento qualificante la valorizzazione, il potenziamento e la tutela del sistema viario interno inteso come matrice della struttura cimiteriale riguardante il vecchio impianto.

In tale area gli interventi sono finalizzati alla tutela dell'architettura e dell'ambiente attraverso una corretta lettura dei valori storici e ambientali, della morfologia, della tipologia e dei materiali costruttivi oltre al rinnovo e mantenimento degli impianti di inumazione e tumulazione.

A. Individuazione dei gruppi di manufatti:

- 1) Edificio di ingresso: comprende l'ingresso all'impianto cimiteriale e servizi all'impianto stesso di buon pregio e dignità formale ed architettonica.
- 2) Due cappelle familiari di pregio e di ottima fattura architettonica e costruttiva delle famiglie Bianchetti e Jonghi-Lavarini che connotano lo spazio centrale dell'impianto e costituiscono il fuoco sulla visuale centrale di ingresso.
- 3) Insieme di colombari, tombe e cappelle familiari di recente realizzazione addossate al muro di recinzione e caratterizzante il profilo esterno dell'impianto con un andamento irregolare e spontaneo.
- 4) Campo di inumazione a terra con inframmezzati impianti di tumulazione a terra familiare.
- 5) Edificio di colombari a portico di recente edificazione.
- 6) Ossari inseriti nell'edificio a portico.

B. Manufatti "dell'Area nucleo cimiteriale esistente del capoluogo": tipi d'intervento .

All'interno dell'Area nucleo cimiteriale esistente del capoluogo, gli interventi sono attuati secondo le definizioni dell' art. 4.

La manutenzione ordinaria e straordinaria è sempre ammessa.

1) Edificio di ingresso: è soggetto ad interventi di restauro e risanamento conservativo con la eliminazione di eventuali elementi incauti aggiunti nel tempo (manto di copertura in marsigliesi cementizie).

2) Cappelle familiari di pregio, che connotano il cannocchiale visuale centrale del cimitero: è soggetto ad interventi di restauro e risanamento conservativo con il contenimento o la eliminazione delle alberature e delle siepi che impediscono una libera percezione dei caratteri architettonici di pregio del primo novecento ed impediscono un adeguato collegamento funzionale ed accesso alla seconda parte dell'impianto cimiteriale.

3) Insieme di colombari, tombe e cappelle familiari di recente realizzazione addossate al muro di recinzione: l'insieme della copertura deve essere conservato con l'andamento a due falde con l'obiettivo di omogeneizzare quelle a copertura piana.

4) Campo di inumazione a terra con inframmezzate impianti di tumulazione a terra familiare: sono ammessi interventi di ristrutturazione e rinnovo totale dell'impianto con eventuale adeguamento alle prescrizioni normative del presente Piano regolatore Cimiteriale con particolare riferimento alla eliminazione delle barriere architettoniche.

5) Edificio di colombari a portico di recente edificazione: sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e ristrutturazione edilizia atti a favorire una adeguata accessibilità ai loculi alti.

6) Ossari privati: sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e ristrutturazione edilizia atti a favorire una adeguata accessibilità agli ossari alti.

Le aree libere devono essere sistemate o pavimentate con le caratteristiche elencate al precedente art. 5 lettera f).

La realizzazione delle opere dirette al superamento delle barriere architettoniche è consentita ai sensi e nei limiti previsti dalle leggi vigenti in materia.

Le opere dovranno essere attuate, per quanto possibile, nel rispetto delle prescrizioni degli artt. 4 e 5 e delle indicazioni di piano .

#### **Art. 11 -Area del nuovo ampliamento del capoluogo.**

11 piano definisce con apposita delimitazione "Area del nuovo ampliamento" l'intera area adiacente all'impianto esistente delimitata dalla viabilità esistente nel quale organizzare nuovi campi per inumazioni, loculi, edicole private, l'ossario, camera mortuaria, cinerario.

Per tale area valgono le prescrizioni costruttive indicate all'articolo.5.

L'azonamento e l'organizzazione interna dell'area del nuovo ampliamento dell'impianto cimiteriale ha carattere indicativo e non prescrittivo fino alla formazione delle fasi di progettazione per la sua attuazione che, alla luce di più approfondite analisi, nuove esigenze e definizioni formali e progettuali, potrà quindi essere modificata.

L'ampliamento sarà attuato attraverso un progetto di iniziativa comunale secondo le modalità della legislazione vigente in materia di lavori pubblici.

La specifica organizzazione dell'ampliamento verrà definita dal progetto esecutivo di cui si doterà il Comune che potrà modificare conseguentemente l'azonamento contenuto nel presente Piano Regolatore Cimiteriale.

La progettazione esecutiva per l'attuazione dell'ampliamento avrà esclusivamente l'obbligo di rispettare i rapporti degli spazi pubblici complessivamente individuati, la concezione formale autonoma del nuovo impianto rispetto quello esistente finalizzato alla lettura filologica e sequenziale degli interventi, l'impostazione dell'inserimento ambientale, le funzioni indicate.

#### **Art. 12 - Aree a servizi**

Il Piano Regolatore Cimiteriale individua nelle tavole le aree per servizi con le relative destinazioni secondo le tipologie indicate all' art. 3.

- 1) Magazzino comunale per il deposito di attrezzi al cui interno dovranno essere realizzati i pubblici servizi;
- 2) Camera mortuaria
- 3) Ossario comune
- 4) Deposito rifiuti vegetali

L'intervento sulle aree a servizio è riservato in via principale alla Pubblica Amministrazione o agli Enti istituzionalmente competenti.

Tra gli interventi di adeguamento degli impianti cimiteriali alle normative di legge viene individuato quello della dotazione di servizi igienici preferibilmente all'interno di manufatti già esistenti.

### **TITOLO III**

#### **Art 13 - Fasce di rispetto e vincoli**

Le zone di rispetto dei cimiteri sono definite ai sensi dell'art.338 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27/07/1934 n.1265 e successive modificazioni ed integrazioni.

Oltre che la realizzazione di parcheggi pubblici, parchi pubblici o di colture arboree industriali nonché viabilità carraia e ciclopedonale, all'interno della zona di rispetto per gli edifici esistenti sono consentiti interventi di recupero ovvero interventi funzionali all'utilizzo dell'edificio stesso, tra cui l'ampliamento nella percentuale massima del 10% ed i cambi di destinazione d'uso, oltre a quelli previsti dalle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978 n. 457.

Nelle aree soggette a vincolo cimiteriale è ammessa l'installazione di chioschi a servizio del cimitero e serre legate alla produzione agricola e valgono le prescrizioni delle leggi di settore.

Il Piano Regolatore Cimiteriale individua la fascia di rispetto per il quale valgono le disposizioni previste nelle presenti Norme Tecniche di Attuazione.

Tale fascia assume l'eventuale indice di edificabilità delle aree normative in cui ricade nel P.R.G.C. vigente pur non potendo subire alcun intervento di nuova edificazione.

### **TITOLO IV**

#### **Art. 14 -Disposizioni finali**

Per quanto non espressamente indicato, si richiamano le norme contenute nel Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D. P.R. 10 settembre 1990, n. 285, nel T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni ed integrazioni.

## DIMENSIONAMENTO E DISPOSIZIONE DELLE FOSSE NEI CAMPI DI INUMAZIONE

L'art. 72 del D.P.R. 285 del 10 settembre 1990 - Approvazione del Regolamento di polizia mortuaria prescrive che:

1 - " Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone di oltre 10 anni di età devono avere una profondità non inferiore a m. 2.

Nella parte più profonda devono avere la lunghezza di m. 2,20 e la larghezza di m. 0,80 e devono distare l'una dall'altra almeno m. 0,50 da ogni lato."

2 – "I vialetti fra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di m. 0,50 che separano fossa da fossa e devono essere provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione."

L'art. 73 del D.P.R. 285 del 10 settembre 1990 - Approvazione del Regolamento di polizia mortuaria prescrive che " Le fosse per inumazioni di cadaveri di bambini di età inferiore a 10 anni devono avere una profondità non inferiore a m. 2.

Nella parte più profonda devono avere una lunghezza di m. 1,50 ed una larghezza di m. 0,50 e devono distare l'una dall'altra almeno m. 0,50 da ogni lato."